

 <p><b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b></p>	<b>Determinazione</b>
	n. 2021 - 975 di data 27/12/2021
	Pratica: DETRS202101006
	Pratica principale: EDIONRI20210800 presso (62) TEC EDILIZIA
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID\_PRATICA   
2 0 2 1 0 6 7 4 7 0

**OGGETTO: RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA ABITAZIONE ART. 90 LP. 15/2015 - P.ED. 4080 PM. 2 - con impegno di spesa**

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- In data 27.10.2021 prot. n. 40023 i Signori **ANDREAZZA LUCA (CF. NDRLCU72E03A429E)** e **MARTINELLO ELENA (CF. MRTLNE77B51A429P)** hanno inoltrato richiesta di rimborso del contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 90 bis della L.P. 15/2015 (Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione) (rif. EDIONRI20210800) per la realizzazione del proprio nuovo alloggio, individuato dalla p.m. 2 della p.ed. 4080 C.C. Riva;

L'articolo 90 bis della L.P.15/2015 prevede infatti che, ai soggetti che acquistano una unità abitativa da destinare a prima abitazione, entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93, è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d). Se l'unità abitativa è compresa in un edificio composto da più unità, l'importo è calcolato con riferimento all'unità immobiliare acquistata. Condizione per l'applicazione di tale articolo è la stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dall'acquisto. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi.

Ai fini di dare riscontro alla sopra richiamata istanza, con specifico provvedimento, si è provveduto ad accertare l'esistenza dei requisiti richiesti dalla norma per accedere al rimborso del contributo di costruzione versato per la costruzione dell'edificio p.ed. 4080 C.C. Riva, verificando inoltre che:

- il permesso di costruire relativo all'edificio in oggetto p.ed. 4080 C.C. Riva sito in via Venezia nr. 49/h è stato rilasciato in data 12.03.2020 con prot. n. 10212 - rif. Pratica

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101006

1/3

EDIPCN20191145, quindi successivamente al termine indicato dal comma 5 del citato art. 90 bis (17.06.2017);

- I lavori di costruzione dell'edificio sono stati terminati in data 27.07.2021, come da dichiarazione depositata in atti con prot.n. 27767 di data 28.07.2021;

Precisato:

**A) in relazione all'istanza dei Signori Andreazza Luca e Martinello Elena alloggio individuato dalla p.ed. 4080 p.m. 2 C.C. Riva si rileva che:**

1. con precedente determinazione prot. n. 47901 di data 22.12.2021, l'istanza dei Signori **Andreazza Luca e Martinello Elena** è stata accolta in ragione dell'avvenuto accertamento di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere alla restituzione del versamento del contributo di costruzione;
2. in data 22.12.2021 nostro prot. n. 47971, è stata sottoscritta la convenzione per l'agevolazione per l'acquisto della prima abitazione ai sensi dell'art.90 bis della L.P. 15/15;
3. rilevato che, a seguito di consultazione degli atti d'ufficio, la -sun- dell'unità immobiliare individuata dalla p.m. 2 della p.ed. 4080 C.C. Riva è pari a mq. 88,48 per €/mq 152,80 (importo unitario del contributo di costruzione per la residenza ordinaria) e che a norma di quanto prescritto dall'art. 90 comma 1, lettera d) il contributo di costruzione non è dovuto, per interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 120 mq di superficie utile netta, e che pertanto si determina l'importo dell'esenzione in € 13.519,74.=;
4. la somma spettante ai Signori **Andreazza Luca e Martinello Elena**, pari all'esenzione del contributo di costruzione cui avrebbe avuto diritto ai sensi dell'art. 90 c. 1 lettera d) corrispondente ad un massimo di 120 mq. di sun con riferimento all'importo calcolato sull'unità abitativa contraddistinta dalla pm. 2 della p.ed. 4080 C.C.Riva ammonta ad € 13.519,74.= (euro tredicimilacinquecentodiciannove/74);

Tutto ciò premesso si ritiene sussistano i requisiti per provvedere alla restituzione dell'importo sopra determinato.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale nr. 105 dd. 30.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e che quindi, all'attualità, risultano disponibili fondi sufficienti sul capitolo 851710;

Pratica istruita da: ROSA ACHILLE - tel 0464573844 - e-mail  
rosaachille@comune.rivadelgarda.tn.it

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Edilizia privata**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101006

2/3

## **DETERMINA**

1. di provvedere, per le motivazioni meglio esposte in premessa, al rimborso del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 90 bis della L.P. 15/2015 (agevolazione per l'acquisto della prima abitazione) ai Signori **ANDREAZZA LUCA (CF. NDRLCU72E03A429E)** e **MARTINELLO ELENA (CF. MRTLNE77B51A429P)**, relativo all'alloggio individuato dalla p.ed. 4080 p.m. 2 C.C. Riva per l'importo di € 13.519,74.= (euro tredicimilacinquecentodiciannove/74) autorizzandone la liquidazione mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato;
2. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nel riquadro in testa alla presente determina, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
3. di dare atto che la presente determina di liquidazione non risulta soggetta agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 in quanto trattasi di rimborso oneri di urbanizzazione.
4. di dare atto che - in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm. - avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
- 5.

### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

EDILIZIA

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Malfer Mauro.

Alleg.:

Impegni\_202106747.pdf

documento redatto da PASQUANADIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP U.O. EDILIZIA  
ROSA ACHILLE

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101006

3/3